Sent. [redacted]370/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

Dott. Antonio Giuseppone Presidente

Dott. Pasquale Fava Consigliere

Dott. Saverio Galasso Consigliere, rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al [redacted] **81060** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale del Lazio nei confronti del Signor [redacted] rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata all'atto di costituzione in giudizio, dall'Avv. Alfonso Torchia [redacted] – Fax [redacted] – p.e.c. alfonsotorchia@ordineavvocatiroma.org), elettivamente domiciliato, fisicamente, presso lo studio legale Torchia sito in [redacted] in [redacted] e, digitalmente, all'indirizzo

p.e.c. [redacted] che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti al presente procedimento al predetto indirizzo p.e.c.;

Visti l'atto introduttivo del giudizio e tutti gli atti e i documenti del giudizio;

Uditi nella pubblica udienza del 29.9.2026, con l'assistenza del Segretario di udienza Dott.ssa Daniela Martinelli, il relatore Cons. Saverio Galasso, il Sost. Proc. Gen. Stefano Brizi, in rappresentanza della Procura regionale attrice, e l'Avv. Alfonso Torchia per il convenuto, come da verbale;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione del 23.4.2026, ritualmente notificato all'odierno convenuto e depositato nella Segreteria della Sezione il 28.4.2026 mediante il Sistema Giudico, la Procura regionale del Lazio ha convenuto in giudizio innanzi a questa Sezione il Signor [redacted] come in atti generalizzato, nella sua qualità, all'epoca dei fatti, di I° Maresciallo - dipendente del Ministero della difesa – Esercito Italiano , per ivi sentirlo condannare al pagamento, in favore del Ministero della difesa (di seguito: Ministero), della somma

complessiva di euro 165.133,62, (centosessantacinquemilacentotrentatre,62), oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio in favore dello Stato, in relazione ad un'ipotesi di danno erariale che il convenuto avrebbe cagionato, con dolo, alle finanze del Ministero, ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 D.P.R. [redacted] 3 del 1957, 53 d.lgs. [redacted] 165 del 2001 e 894 d.lgs. [redacted] 66 del 2010, per effetto dello svolgimento di attività extraistituzionale assolutamente incompatibile, consistita nello svolgimento di continuativa e sistematica attività professionale forense, non occasionale, nel periodo dal mese di giugno 2009 al mese di febbraio 2025.

2. A sostegno della richiesta di risarcimento la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale del Lazio ha rappresentato che:

a. con nota dell'8.1.2026 (prot. [redacted] 1269/2026) (all.1) la Guardia di Finanza (Nucleo Speciale Anticorruzione - Gruppo Funzione Pubblica), comunicava una *notitia damni* per danno erariale cagionato dallo svolgimento di attività extraistituzionale da parte del convenuto, dipendente del Ministero, Esercito Italiano, con il grado di I° Maresciallo, in servizio presso il

Raggruppamento Logistico Centrale;

b) in particolare, nell'ambito degli accertamenti è emerso che lo stesso:

(1) è stato iscritto - dal 4 giugno 2009 al 14 febbraio 2025 – all'Albo dell'ordine degli avvocati di Roma (tessera [redacted] A38712);

(2) ha indicato, come propri riferimenti, lo studio professionale sito a [redacted] in [redacted] ed i recapiti di posta elettronica [redacted]

(3) tale studio coincide con quella dello studio legale [redacted] &

(4) a seguito della diffida a cessare la situazione di incompatibilità, si è cancellato in data 14.2.2025 dall'Albo professionale sopra menzionato;

(5) non è titolare di partita I.V.A. riconducibile alla professione di avvocato e non sono emersi altri redditi erogati da soggetti pubblici e/o privati, salvo quelli corrisposti dall'Amministrazione di appartenenza;

(6) inoltre, dall'estratto integrativo quadro B dell'INPS - sono risultati esclusivamente i contributi relativi ai periodi assicurativi di

iscrizione alla Cassa Forense, a partire dal 1° gennaio 2014;

(7) era stato convolto in alcuni procedimenti penali, In particolare, interessano in questa sede:

(a) un procedimento (n. 74/2025 mod. 21) per truffa militare aggravata e continuata (art. 234, comma 2, c.p.m.p.), in relazione al possibile esercizio dell'attività professionale di avvocato durante l'orario di servizio, all'esito del quale, su conforme richiesta della Procura Militare della Repubblica, è stata disposta l'archiviazione, disponendosi nel contempo l'invio degli atti alla Procura della Repubblica;

(b) in relazione a detta trasmissione, risulta pendente un procedimento (p.p. [redacted] 2653/25 mod. 45 (fatti non costituenti reato) in fase di iscrizione -indagini preliminari;

(c) un secondo procedimento [redacted] 135/2025 mod. 21, per truffa militare aggravata e continuata (art. 234, comma 2, c.p.m.p.) in relazione all'"esercizio di attività extraprofessionale in orario di servizio, in [redacted] in epoca prossima e successiva al 9.1.2024 -, all'esito del quale, su conforme richiesta della Procura della Repubblica, è stata disposta l'archiviazione in data 16.9.2025;

(e) in relazione a tale ultimo procedimento, sono stati acquisiti gli atti da cui sono emersi gli elementi indiziari richiamati nell'atto di citazione (pag. 4) relativi a:

- consulenza legale svolta a favore di due ex dipendenti di ditte fornitrici dell'amministrazione della difesa;
- nomina a legale di fiducia, nel verbale di elezione di domicilio, di un militare in servizio presso lo stesso ente di appartenenza;
- utilizzo di abito civile in servizio in violazione delle disposizioni vigenti;
- ripetute esigenze di allontanamento dalla sede di servizio per motivi personali e, in particolare, per "portare fuori" dalla caserma dei "fascicoli" da consegnare a sua moglie;
- richieste ripetute di permessi durante l'attività lavorativa - nella mattinata e durante la pausa pranzo- per "vedersi con sua moglie e i clienti";
- svolgimento delle attività di servizio con scarsa efficienza, al punto che le credenziali del medesimo erano state sospese per prolungata inattività.

c) in esito a richiesta della Procura regionale, la Guardia di Finanza, con note acquisite in data 25/02/2026 (doc.4), ha trasmesso:

(1) i dati reddituali acquisiti

(2)) la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. [redacted] 61/2024 R.G.N.R. mod. 21 (n. 178/2025 R.G. G.U.P.), per disobbedienza continuata e aggravata, divenuta irrevocabile in data 10 dicembre 2025 (doc.4, all.2);

(3) provvedimenti di archiviazione (doc.4, all. 3 e 5) e informazioni circa un procedimento penale ancora pendente a carico del [redacted] (doc.4, all.4);

(4) il provvedimento di irrogazione di sanzione disciplinare (doc. 5) in relazione all'iscrizione all'albo dell'ordine degli avvocati;

d) in esito a richiesta della Procura regionale, il Ministero ha trasmesso i dati relativi ai compensi percepiti dal convenuto nel periodo dal mese di giugno 2009 al mese di luglio 2025, dando atto che non risultavano richieste di autorizzazione allo svolgimento di attività extraistituzionali;

e) inoltre, da fonti aperte sono state acquisite notizie sull'attività professionale svolta dal convenuto (come precisato a pag. 7 dell'atto di citazione).

3. Espone ancora la Procura regionale presso questa Sezione quanto segue:

a. in punto di diritto, richiama le norme in tema

di incompatibilità dei dipendenti pubblici sia in generale (artt. 60 del d.P.R. [redacted] 3 del 1957 e 53 d.lgs. [redacted] 165 del 2001) che per i militari (artt. 894 s.s. d.lgs. [redacted] 66 del 2010), sia quelle sulle incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato (artt. 1, l. [redacted] 339 del 2003, 3 R.D. 1578 del 1933 e 18 l. [redacted] 247 del 2012);

b. sostiene che la mera iscrizione all'albo degli avvocati da parte di un pubblico dipendente integra di per sé violazione del dovere di esclusività facendo scattare l'incompatibilità, anche senza esercizio effettivo della professione, indipendentemente dalla percezione di compensi e dall'iscrizione alla partita I.V.A.;

c. circa la sussistenza del rapporto di servizio, ne assume la pacifica sussistenza, in ragione dello status rivestito dal convenuto.

3.1 In relazione alle suddette irregolarità, tutte riconducibili al comportamento dell'odierno convenuto, la Procura regionale ritiene che il danno erariale cagionato dal medesimo convenuto sia pari ad euro 165.133,62, (centosessantacinquemilacento-trentatre,62), a titolo di danno diretto, per violazione delle norme circa l'incompatibilità assoluta di cui infra.

In particolare, detta somma viene quantificata dalla Procura, ex art. 1226 c.c. in una percentuale delle retribuzioni percepite conteggiate dal mese di giugno 2009 al mese di luglio 2025 - pari al 30 % di euro 550.445,40, al lordo delle ritenute fiscali IRPEF.

3.2 Con riferimento all'elemento soggettivo la Procura evidenzia che la condotta del convenuto deve ritenersi dolosa.

Ciò in quanto la coscienza e volontà risulterebbe non solo con riferimento alle condotte illecite, ma si sarebbe estesa alla previsione del danno erariale, quale evento altamente prevedibile e conseguente alle stesse, in considerazione del quadro probatorio acquisito.

4. La Procura regionale della Corte dei conti presso questa Sezione, ritenendo che con riferimento ai fatti esposti fosse configurabile una ipotesi di danno erariale per le finanze del Ministero, con atto ritualmente notificato nelle forme di legge, ha invitato l'odierno convenuto a fornire le proprie deduzioni ed eventuali documenti in ordine ai fatti contestati, avvertendolo, altresì, della facoltà di essere sentito personalmente.

4.1. Nel termine indicato, la persona invitata ha

presentato deduzioni scritte, senza tuttavia avvalersi della facoltà di essere sentita personalmente, ma le controdeduzioni dalla stessa fornite non hanno consentito – a parere della Procura attrice – di superare gli addebiti inizialmente mossi nei suoi confronti. Di qui l'atto di citazione in epigrafe, con il quale – come si è detto – la Procura regionale ha convenuto la stessa innanzi a questa Sezione giurisdizionale per ivi sentirla condannare al pagamento, in favore del Ministero, della somma complessiva dedotta in citazione.

5. Con riferimento specifico alla identificazione e alla sussistenza, nei fatti esposti, del danno patrimoniale di cui alla pretesa risarcitoria, la Procura attrice lo rinviene nella posta di danno sopra descritta, quale danno da esercizio di attività del tutto incompatibile, quindi non autorizzabile.

6. Con riferimento al nesso di causalità e alla imputazione del danno in parola, la Procura regionale ritiene che sussista nesso di causalità, sulla base del nesso di causalità adeguata giuridicamente rilevante o di regolarità causale, anche secondo la logica della preponderanza del "più probabile che non", tra l'evento pregiudizievole del danno all'erario contestato e la condotta antigiuridica

posta in essere dal convenuto, consistita nello svolgimento di attività professionale legale incompatibile, non autorizzabile.

7. Il convenuto si è costituito in giudizio con l'assistenza e il patrocinio dell'Avv. Alfonso Torchia, il quale ha depositato in atti, in data 16.7.2026, una memoria di costituzione di stile in pari data, e in data 4 settembre 2026 una memoria in pari data.

7.1 La difesa formula le seguenti censure in punto di diritto:

I. insussistenza del danno erariale, atteso che la mera iscrizione all'Albo non costituisce prova di un danno risarcibile;

II. difetto di prova dell'effettivo esercizio stabile, continuativo e organizzato della professione forense;

III. in [redacted] subordinata, prescrizione delle pretese anteriori al quinquennio;

IV. sempre in [redacted] subordinata, concorso causale dell'Ordine professionale e dell'Amministrazione di appartenenza *ex* art. 83, comma 2, c.g.c.;

7.2 In conclusione, chiede:

I. in [redacted] principale, di rigettare integralmente la domanda attorea perché infondata in fatto e in

diritto, per insussistenza della prova di un concreto danno erariale, del nesso causale, dell'effettivo esercizio della professione forense con carattere stabile e organizzato e dell'incidenza di una eventuale attività esterna sulla prestazione lavorativa;

II. in [redacted] subordinata, dichiarare prescritta ogni pretesa riferibile a fatti, ratei retributivi o poste risarcitorie anteriori al 3 marzo 2021;

III. in [redacted] ulteriormente subordinata, qualora fosse ritenuta sussistente una qualche forma di responsabilità, rideterminare l'eventuale addebito ai sensi dell'art. 83, comma 2, c.g.c. in misura radicalmente inferiore, tenendo conto, oltre che dell'assenza di prova di un concreto disservizio e della natura non dimostrata dell'attività professionale, del concorso causale omissivo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e dell'Amministrazione della Difesa, nonché di ogni ulteriore circostanza rilevante ai fini dell'esercizio del potere riduttivo,

con vittoria di spese.

8. Nel corso dell'udienza pubblica odierna, sia la rappresentante della Procura attrice che il difensore del convenuto si sono richiamati agli scritti già

versati in atti, ne hanno illustrato le argomentazioni in punto di fatto e in punto di diritto già in essi rappresentate, ed hanno ribadito le eccezioni e le conclusioni già rassegnate per iscritto. Sentiti gli interventi delle parti e le loro repliche, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio come da dispositivo riportato in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La questione all'esame della Sezione riguarda una fattispecie di responsabilità amministrativa che la Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio ritiene sussistere nei confronti del Signor [redacted] come in epigrafe generalizzato, nella sua qualità, all'epoca dei fatti, di I° Maresciallo - dipendente del Ministero della difesa – Esercito Italiano , in relazione ad un'ipotesi di danno erariale che il convenuto avrebbe cagionato, con dolo, alle finanze del Ministero, ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 D.P.R. [redacted] 3 del 1957, 53 d.lgs. [redacted] 165 del 2001 e 894 d.lgs. [redacted] 66 del 2010, per effetto dello svolgimento di attività extraistituzionale assolutamente incompatibile, consistente nello svolgimento di continuativa e sistematica attività professionale forense, non

occasionale, nel periodo dal mese di giugno 2009 al mese di febbraio 2025.

2. Sulla base di tale ipotesi di danno, la Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio chiede che l'odierno convenuto venga condannato al pagamento, in favore del Ministero, della somma complessiva di euro 165.133,62(cento-sessantacinquemilcentotrentatre,62), oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio in favore dello Stato.

3. Così definito l'oggetto del giudizio e richiamati brevemente i fatti posti a base della pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice, prima di soffermarsi più diffusamente nella verifica della sussistenza, nel caso di specie, degli elementi che integrano la responsabilità amministrativa dell'odierno convenuto, giova ricordare che, affinché possa sussistere la responsabilità amministrativa è necessario che ricorrano gli elementi tipici della stessa, e cioè, che vi sia un danno patrimoniale, economicamente valutabile, attuale e concreto, sofferto dall'amministrazione pubblica, il nesso di causalità fra la condotta del convenuto e l'evento dannoso, che il comportamento omissivo o commissivo del soggetto a cui il danno è

ricollegabile sia connotato dall'elemento psicologico del dolo o della colpa grave, e che sussista un rapporto di servizio fra l'agente che ha cagionato il danno e l'ente pubblico che lo ha sofferto, ovvero, sulla base di un orientamento giurisprudenziale affermato dal giudice contabile (cfr. Corte dei conti – Sez. giur. Molise [redacted] 234/2002 del 7 ottobre 2002), e successivamente conclamato dalle SS.UU. Civili della Corte di Cassazione in sede di regolamento giurisdizione (cfr. Cass. – SS.UU. civ., 1° marzo 2006, [redacted] 4511), che sia ravvisabile, nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, la natura oggettivamente pubblica delle risorse finanziarie in relazione alle quali il danno patrimoniale alle finanze pubbliche viene individuato e in relazione alle quali viene avanzata la pretesa risarcitoria di parte attrice.

4.1 Ciò premesso, nel procedere all'accertamento della sussistenza, nel caso specifico, dei predetti elementi, e cominciando dall'accertamento dell'elemento oggettivo del danno patrimoniale per le finanze pubbliche, da ritenere presupposto prioritario, indispensabile ed indefettibile ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa, deve rilevarsi che la Procura

attrice ritiene che il danno patrimoniale subìto dal Ministero in relazione ai fatti esposti, ammonti, secondo un calcolo illustrato nell'atto di citazione, alla somma complessiva di euro della somma complessiva di euro 165.133,62, (centosessantacinquemilacentotrentare,62), a titolo di danno diretto, - ed è stato determinato – secondo la prospettazione attorea – dallo svolgimento di attività extraistituzionale assolutamente incompatibile, consistente nell'iscrizione ad albo professionale (incompatibile) e nello svolgimento della professione legale per un lungo periodo (dal giugno 2009 al febbraio 2025), da parte di pubblico dipendente, che riveste lo status di militare, con il grado di sottufficiale, (naturalmente in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza).

Al riguardo, appare opportuno precisare che, come lealmente riconosciuto dalla Procura in udienza, la predetta somma è stata, per mero disguido materiale, parametrata sugli stipendi percepiti dal convenuto fino al mese di luglio 2025, anziché solo su quelli percepiti fino al mese di febbraio 2025.

5.1 Occorre premettere che nell'odierno giudizio è pacifico, anche tra le parti, che lo svolgimento di

attività extraistituzionale (professione legale) costituisca fattispecie di incompatibilità assoluta per il militare, così come per la generalità dei dipendenti pubblici, ai sensi del combinato disposto, per quanto riguarda il lato della disciplina dei pubblici dipendenti che rivestono lo status di militare, degli artt. 60 del d.P.R. [redacted] 3 del 1957, 53 d.lgs. [redacted] 165 del 2001 e artt. 894 s.s. d.lgs. [redacted] 66 del 2010 e, per quanto riguarda la professione forense, la precipua disciplina circa l'esercizio della professione di avvocato (artt. 1, l. [redacted] 339 del 2003, 3 R.D. 1578 del 1933 e 18 l. [redacted] 247 del 2012) – non vertendosi in fattispecie in cui sussista disciplina legale derogatoria (es. medici militari).

5.2 Viceversa, è controverso tra le parti:

a) se, ai fini della integrazione del danno, erariale sia sufficiente l'iscrizione nell'Albo dell'ordine degli avvocati;

b) se gli elementi istruttori acquisiti al giudizio provino lo svolgimento di detta attività professionale incompatibile da parte del convenuto.

5.3 Ad avviso del Collegio, conformemente all'eccezione della difesa, ai fini dell'integrazione del danno erariale non è sufficiente la mera iscrizione nell'albo professionale relativo a

professione incompatibile.

5.3.1 Da un lato, infatti, requisito essenziale del danno erariale è la sua attualità, che invece manca laddove venga posta in essere la mera iscrizione in albo professionale relativo a professione incompatibile.

Invero, perché si concreti una fattispecie di danno erariale, in caso di incompatibilità assoluta, il Collegio ritiene di dover seguire l'orientamento nomofilattico come emerge delle Sezioni riunite della Corte dei Conti (SSRR [redacted] 26/2019/QM/PROC espressamente richiamata da SSRR 1/2025/PROC), secondo cui: *"queste Sezioni riunite hanno escluso qualsiasi forma di automatismo, che possa prescindere dall'accertamento della sussistenza di tutti gli elementi costituitivi della responsabilità amministrativa, primi tra tutti quelli relativi all'elemento psicologico e alla realizzazione di un danno effettivo, e non meramente potenziale e affermato che l'ipotesi di un danno "in re ipsa", da mera violazione, snaturerebbe la funzione risarcitoria dell'azione, atteso che il risarcimento verrebbe riconosciuto non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un nocumento, ma quale effetto latamente sanzionatorio per un comportamento*

lesivo”

Pertanto *“Ne consegue che la valutazione in concreto dell’eventuale danno arrecato, deve essere affidata, di volta in volta, al singolo Collegio giudicante, il quale dovrà tenere conto di tutte le circostanze del caso, accertare la sussistenza e la compresenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa e verificare se effettivamente vi sia stato un danno all’amministrazione di appartenenza del dipendente impegnato in attività esterna derivante dal mancato adempimento dei propri compiti istituzionali e dall’inutile dispersione delle energie lavorative. L’entità del danno, così accertato, dipende dalla lesione prodotta. Il danno arrecato all’amministrazione di appartenenza del pubblico dipendente deve, in ogni caso, essere provato, in base alle ordinarie regole che disciplinano i mezzi e le fonti di prova, e non può in alcun modo essere considerato in re ipsa”* (cfr. SSRR 1/2025/PROC).

Ne deriva che, ai fini della configurabilità del danno erariale, è necessario sia l’effettivo espletamento di detta attività professionale assolutamente incompatibile sia che siano stati percepiti compensi professionali ovvero, comunque, sia stato arrecato e

provato un danno da disservizio, in senso stretto (costringendo l'amministrazione a fronteggiare il mancato lavoro svolto dal dipendente) e/o in senso lato (per l'inesatto adempimento dell'attività lavorativa da parte del dipendente).

Orbene, con la mera iscrizione in albo professionale viene integrata certamente la violazione, nel caso di specie, di più norme primarie (evidenziate dalla Procura e sopra richiamate al punto 5.1), ma detta violazione di norme, se può dar luogo a conseguenze disciplinari (come avvenuto nella fattispecie) ed al dovere di far cessare tale incompatibilità (optando per l'una o l'altra attività, quale dipendente pubblico ovvero avvocato), non genera, da sola, un danno in concreto, non sussistendone i presupposti di legge al riguardo. Nel caso di specie, peraltro, a seguito di rituale diffida da parte dell'Amministrazione, il convenuto ha fatto cessare la specifica causa di incompatibilità, optando per la cancellazione dall'albo *de quo*.

Né, come eccepito dalla difesa del convenuto, appare indurre a diversa conclusione la sentenza della Corte di Cassazione menzionata dalla Procura (Cass. civ., sez. lav., [redacted] 17.3.2026, [redacted] 6219). Questa, infatti, si limita a ribadire che l'incompatibilità sussiste

per effetto della mera iscrizione nell'albo, indipendentemente dall'effettivo esercizio della professione incompatibile, e può *ex se* dar luogo a conseguenze disciplinari, mentre non tratta la diversa questione, rilevante, invece, nel presente giudizio, della configurabilità di un danno *ex se* derivante all'Amministrazione per effetto di tale iscrizione (senza prova dell'esercizio effettivo dell'attività incompatibile).

Per completezza, non essendo contestato nella fattispecie, in termini generali deve ricordarsi che l'occasionale prestazione di attività legale da parte di un militare è stata ritenuta attività autorizzabile da parte dell'Amministrazione, alle condizioni e nei limiti legali e amministrativi prestabiliti (cfr. questa Sez., 18.11.2025, [redacted] 486); peraltro, nella fattispecie oggetto del presente giudizio, non è stata formulata alcuna contestazione in termini di prestazione occasionale non autorizzata.

5.3.2 Conclusivamente sul punto, il Collegio ritiene che la mera iscrizione nell'Albo professionale non integri *ex se* il danno erariale contestato.

5.4 Si rende, dunque, necessario vagliare la sussistenza di un danno erariale in concreto, a

prescindere dalla mera iscrizione nell'albo *de quo*.

5.4.1 Al riguardo, il Collegio ritiene che non si sia raggiunta la prova della sussistenza di detto danno.

5.4.2 Deve, infatti, essere prioritariamente evidenziato che mancano gli elementi probatori da ritenersi principali in fattispecie di esercizio della professione, quali:

- la prova dell'attività svolta (ad. es. mediante l'acquisizione di atti giudiziali o stragiudiziali sottoscritti dal convenuto nella qualità di avvocato esercente la professione, ovvero di verbali di udienze/mediazioni in cui il convenuto avesse patrocinato le cause, documentazione contabile e/o fiscale);
- la prova della percezione di compensi per detta attività.

Al riguardo, merita evidenziare la circostanza che la stessa Guardia di Finanza, che ha operato gli accertamenti, non risulta avere ritenuto di contestare al convenuto, in sede fiscale, la percezione di redditi (né dichiarati né non dichiarati) derivanti dal preteso esercizio della professione: elemento che già di per sé appare significativo dell'insufficienza degli elementi probatori acquisiti.

5.4.3 Manca, poi, anche un elemento indiziario qualificato, come la partita IVA, condizione necessaria, ancorché non sufficiente, per dimostrare lo svolgimento di una professione.

5.4.4 Per converso, gli elementi accusatori si palesano, ad avviso del Collegio, meramente indiziari, verosimilmente a ragione dell'insufficienza, derivante da probabili obiettive limitazioni operative, in relazione al peculiare caso di specie, delle indagini svolte di iniziativa dagli organi investigativi.

5.4.4.1 Preliminarmente, deve evidenziarsi che detti elementi si riferiscono al periodo temporale che parte dall'anno 2024, così che nessun elemento neanche indiziario viene offerto per il periodo dal 2009 al 2023, il che, determinando comunque l'infondatezza della domanda per tale periodo, assorbe l'eccezione di prescrizione formulata dalla difesa.

5.4.4.2 Nel merito, in assenza dei sopra indicati elementi sostanziali principali, appaiono insufficienti, come eccepito dalla difesa del convenuto, gli elementi indiziari offerti, come di seguito illustrato:

a. la mera presenza del nominativo del convenuto

nella targa, nonché nel sito Internet dello studio, avendo natura promozionale, non appare sufficiente *ex se*, anche ove costituisse millanteria (in assenza degli elementi sostanziali di cui sopra), ad attestare lo svolgimento effettivo della professione forense;

b. le contestate "consulenze legali in materia di contrattualistica del lavoro, separazione/divorzio e abusivismo edilizio, nei confronti - rispettivamente - di due ex dipendenti di una ditta e di un graduato in servizio presso la stessa caserma, non sono corredate di elementi indiziari, gravi , precisi e concordanti, che siano in grado di attestare con adeguata probabilità, che si trattasse di attività professionale (non occasionale), non essendovi prova di atti giudiziali/stragiudiziali e di compensi, mentre ben possono inquadrarsi, come eccepito dalla difesa, in consigli a titolo di cortesia, come è normale che avvenga tra conoscenti/colleghi di lavoro;

b. altrettanto è a dirsi per la nomina a legale di fiducia in un verbale di elezione di domicilio, non essendovi prova che a detta dichiarazione unilaterale del soggetto interessato sia poi seguita, da parte del convenuto, alcuna attività e la percezione di

alcun compenso;

c. l'utilizzo indebito di abito civile, in luogo della prescritta divisa non appare univocamente collegabile all'esercizio di attività professionale, costituendo, viceversa, frequente ipotesi di inosservanza di obblighi di servizio da parte di personale militare che può nascere dalle più varie motivazioni personali (ad es., negligenza, volontaria insubordinazione, ecc.), e che ha autonoma rilevanza disciplinare e giuridica, indipendentemente dallo svolgimento di una professione; *a fortiori*, questo è vero nella fattispecie, dove il contestato comportamento ha dato luogo ad autonomo procedimento penale militare conclusosi con condanna, del tutto indipendentemente da ogni contestazione e prova di esercizio di attività professionale;

d. le riferite affermazioni di testi in merito ad assenze dal servizio per "portare fascicoli alla moglie" (ella sì, professionista legale) nulla provano, in assenza di altri elementi circa la effettiva veridicità di tali affermazioni, non essendo mai stato contestato dall'Amministrazione né provato in atti lo svolgimento nel luogo di servizio, da parte del convenuto, di pratiche forensi di pertinenza della consorte; *a fortiori*, ove si osservi

che dette assenze, non risultano contestate dall'Amministrazione come indebite, ma addirittura risultano oggetto di permessi, il che priva di autonoma rilevanza dette assenze;

e. l'inferenza tra la sospensione delle credenziali e la scarsa efficienza dei compiti demandati è priva di dimostrazione, atteso che non vi è prova in atti di un ordine di servizio che stabilisse che il sottufficiale anziano (I maresciallo), capo ufficio matricola, dovesse anche materialmente obbligatoriamente provvedere al materiale caricamento dei dati e non piuttosto, come viceversa è normale in reparti militari, coordinare i militari sottordinati, a tali attività destinati, e, soprattutto, non risulta in atti alcuna contestazione disciplinare in proposito.

5.4.4.3 D'altro canto, lo stesso esito di archiviazione dei procedimenti penali militari testimonia *per tabulas* l'insufficienza degli elementi indiziari acquisiti, al fine di utilmente sostenere l'accusa dello svolgimento della contestata attività professionale.

4. In definitiva, il Collegio ritiene che, in assenza di adeguato apparato probatorio, non sussista il (e *a fortiori* la prova del) danno contestato e, di

conseguenza, neanche la prova della antigiuridicità del comportamento dell'odierno convenuto.

Conseguentemente, rimane assorbita l'eccezione di prescrizione formulata dalla difesa del convenuto.

5. Perciò, il Collegio ritiene che la domanda attrice debba essere rigettata, riconoscendo a favore del convenuto le competenze legali, quantificate come da dispositivo, poste a carico del Ministero della difesa, *ex* art. 31, comma 2, c.g.c..

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al [redacted] **81060** del registro di Segreteria, promosso ad istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per il Lazio con atto di citazione del 23.4.2026, ritualmente notificato al convenuto e depositato nella Segreteria della Sezione, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigetta la domanda nei confronti del Signor [redacted] come in epigrafe generalizzato, riconoscendo a suo favore le competenze legali, quantificate, ai sensi del D.M. [redacted] 55 del 2014 e s.m.i., in euro 3.789,00 (tremila-settecentottantanove/00), oltre I.V.A., Cassa

Avvocati e spese generali al 15%, poste a carico del Ministero della difesa, ex art. 31, comma 2, c.g.c..

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, [redacted] 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo [redacted] 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, [redacted] 196 (Codice della privacy).

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 29

settembre 2026.

L'estensore	Il Presidente
Saverio Galasso	Antonio Giuseppone
F.to digitalmente	*F.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il giorno 04 novembre 2026

Il Dirigente

Sebastiano Alvise Rota

F.to digitalmente